

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	119

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente. C. 1501 Gusmeroli (<i>Esame e rinvio</i>)	114
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio scorso.

Raffaele TRANO, *presidente*, rammenta che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 20 luglio e che pertanto la Commissione dovrà esprimersi entro la mattina di domani, giovedì 16 luglio.

Invita quindi il relatore a formulare una proposta di parere.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta per compiere un ulteriore approfondimento.

Raffaele TRANO, *presidente*, preso atto della richiesta del collega Buratti, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.16, è ripresa alle 13.25.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA informa la Commissione che sul provvedimento l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane hanno formulato alcune osservazioni, contenute in due distinte note che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente.

C. 1501 Gusmeroli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che è assegnata alla Commissione la proposta di

legge Crosetto C. 1061, vertente sullo stesso argomento oggetto della proposta di legge in esame; riterrebbe pertanto opportuno procedere all'abbinamento delle due proposte.

Claudia PORCHIETTO (FI) segnala a sua volta la proposta di legge Brunetta C. 969, che verte sul medesimo argomento e della quale chiede l'abbinamento.

Raffaele TRANO, *presidente*, si riserva di verificare i contenuti delle due citate proposte di legge, ai fini del loro abbinamento.

Marco OSNATO (FDI) non comprende la necessità di procedere con tale fretta; avrebbe ritenuto preferibile – anche per un più ordinato svolgimento dei lavori della Commissione – iniziare ad esaminare congiuntamente le tre proposte di legge richiamate.

Raffaele TRANO, *presidente*, ribadisce la necessità di verificare, prima di procedere all'abbinamento, i contenuti delle proposte di legge testé richiamate. Ove vertessero sulla stessa materia, l'abbinamento sarà disposto d'ufficio sin dalla prossima seduta dedicata al provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, rammenta che la proposta di legge C. 1501, presentata da tutti i deputati del gruppo della Lega in Commissione Finanze e della quale la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, è volta ad istituire una imposta sostitutiva, cd. *flat tax*, con un'aliquota unica pari al 15 per cento, da applicare al reddito incrementale ovvero alla parte aggiuntiva di reddito prodotto rispetto all'anno precedente.

Ricorda, inoltre, che tale iniziativa legislativa parte da un assunto, noto a tutti: il reddito sommerso, al di là delle stime, è altissimo. Basti pensare che in base ai dati in possesso del MEF il 95 per cento degli italiani avrebbe un reddito compreso tra zero e 50.000 euro. Sono dati relativi

all'anno 2016 ma con ogni probabilità sono molto simili a quelli relativi al 2017 e al 2018.

Da diversi anni si discute di lotta all'evasione e si cerca di contrastarla con una serie di interventi: attraverso il sistema delle deduzioni fiscali, che cerca di creare un conflitto di interessi tra chi deduce il costo e chi deve emettere il documento giustificativo del costo stesso; mediante i controlli incrociati, come lo spesometro e la fattura elettronica, nonché il blocco delle compensazioni fiscali; con la cosiddetta legge « manette agli evasori » (legge n. 516 del 1982), approvata negli anni Ottanta per incentivare la dichiarazione dei redditi posseduti.

Evidenzia come, nel corso degli anni, per finanziare le continue necessità del sistema della spesa corrente pubblica statale, sia aumentata anche la tassazione, raggiungendo aliquote che scoraggiano l'emersione del sommerso e, anzi, lo alimentano.

Il progetto di riduzione delle imposte della Lega, denominato *flat tax*, è stato avviato, per il momento, solo in favore delle piccole imprese individuali e dei professionisti, ma dovrebbe essere esteso a tutti i contribuenti. Lo scopo della presente proposta di legge è quello far emergere il reddito imponibile per consentire, al termine di un triennio, l'applicazione della *flat tax* a tutti i contribuenti.

Evidenzia come in questi mesi si senta spesso parlare della necessità di procedere ad una ampia riforma fiscale, con particolare riferimento all'IRPEF. Fa presente, tuttavia, che la radicale riforma dell'IRPEF approvata nel 1973 fu il frutto di 8 anni di approfondimento. Tale riforma non prevedeva un sistema tributario particolarmente complesso, ma gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno dato vita ad una normativa abnorme e spesso incomprensibile per il contribuente.

Oggi si pensa di approvare una riforma in soli sei mesi e ciò è evidentemente impossibile, se si vuole procedere ad una organica e ragionata revisione della materia.

Sottolinea quindi la significativa distanza esistente tra la proposta di legge presentata dalla Lega e quella presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia; la prima infatti è un provvedimento articolato, dove vi è anche un'attenzione alla *compliance* – visto che il contribuente che dichiara un incremento di reddito del 10 per cento può evitare gli accertamenti del fisco –, mentre la seconda si limita a prevedere una delega al Governo.

Nel dettaglio, l'articolo 1, al comma 1, istituisce l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente, denominata « imposta IrpefIresPlus », che integra l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES) previste dal Testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 2 stabilisce che tale imposta sostitutiva si applichi a tutti i redditi e ai soggetti già sottoposti all'IRPEF e all'IRES.

L'articolo 2 stabilisce che l'aliquota dell'imposta IrpefIresPlus è pari al 15 per cento ed è sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e delle relative addizionali regionali e comunali.

L'articolo 3, comma 1, prevede che tale imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020 sui redditi conseguiti nell'anno 2019. Si tratta naturalmente di una decorrenza che era congrua nel momento in cui è stata depositata la proposta di legge (gennaio 2019) – come anche gli ulteriori riferimenti temporali contenuti in questo articolo – e che dovremo aggiornare.

Il comma 2 stabilisce che la base imponibile dell'imposta è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, rivalutato in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul costo della vita per lo stesso anno, ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'IRPEF o all'IRES.

Il comma 3 dispone che, per il primo anno di applicazione, l'imposta si applica ai contribuenti il cui reddito relativo al-

l'anno 2019 sia superiore a quello dichiarato relativo all'anno precedente (2018).

L'articolo 4 chiarisce che per gli anni 2021 e 2022 la base imponibile dell'imposta IrpefIresPlus è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato rispettivamente nei due anni precedenti (2020 e 2021), rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per i medesimi anni.

L'articolo 5 stabilisce che gli oneri deducibili e le detrazioni previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi possono essere utilizzati ai fini del calcolo dell'imposta IrpefIresPlus o utilizzati ai fini della compensazione o del rimborso, se il loro ammontare complessivo è superiore a quello dell'imposta IrpefIresPlus dovuta.

L'articolo 6 dispone che i versamenti dell'imposta IrpefIresPlus sono effettuati con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'IRPEF e per l'IRES in sede di dichiarazione dei redditi, mediante presentazione del modello unico o del modello 730.

L'articolo 7 stabilisce che sull'incremento di reddito soggetto all'imposta, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4, non sono dovuti, in deroga alla normativa vigente, i contributi previdenziali e assistenziali. Rimane ferma, tuttavia, la possibilità di optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volontaria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.

L'articolo 8 stabilisce un limite di conformità presunto del reddito dichiarato pari al 10 per cento di incremento rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente. Qualora sia raggiunto tale limite, non si fa luogo ad accertamenti fiscali.

In particolare, la norma dispone che qualora la base imponibile di cui all'articolo 3 per il primo anno, e all'articolo 4 per i successivi due anni, superi il reddito lordo dichiarato, comprensivo degli oneri deducibili, dell'anno 2019, rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per il medesimo anno, di una percentuale pari al 10 per cento, il reddito è considerato conforme e non accertabile. La norma fa salvi, comunque, i casi in cui

l'evasione o il mancato reddito dichiarato determinino l'esistenza di reati penali di natura fiscale, di mancata dichiarazione di redditi esteri o di altri reati penali previsti dalla normativa fiscale e dalla legislazione vigente.

L'articolo 9, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi in quanto compatibili.

Il comma 2 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dell'imposta IrpefIresPlus.

In conclusione, la proposta di legge in esame si prefigge i seguenti obiettivi:

- 1) garantire l'attuale gettito dell'IRPEF e dell'IRES senza incidere in modo negativo sul bilancio dello Stato e sulla progressività di tali imposte;

- 2) garantire la naturale crescita del gettito almeno per ciò che riguarda l'adeguamento delle entrate agli indici dell'ISTAT;

- 3) spingere all'aumento dei redditi dichiarati in quanto, oltre un determinato livello di reddito, l'aliquota massima dell'IRPEF (43 per cento), sommata a quella dell'IRAP e ai contributi all'INPS, spinge all'evasione;

- 4) prevedere un periodo sperimentale di tre anni in cui far emergere il reddito sommerso stimato da molti centri di studio in oltre 100 miliardi di euro per la sola IRPEF e permettere il passaggio graduale dalle attuali aliquote progressive dell'IRPEF alla *flat tax* del 15 per cento;

- 5) contribuire alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'IVA per il biennio 2020-2021 in attesa della crescita economica che comporterebbe un aumento del gettito dell'IVA;

- 6) non prevedere alcun « disequilibrio » per quanto concerne il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali dell'IRPEF;

7) non determinare alcuna perdita di gettito per gli enti locali perché solo l'incremento del reddito è esente da addizionali;

8) non determinare alcuna perdita per l'INPS perché i redditi soggetti alla contribuzione in favore dell'Istituto sono stabilizzati e i contributi sono rivalutati;

9) intervenire su uno dei difetti del sistema forfetario (mini *flat tax*) di determinazione del reddito delle piccole imprese individuali e dei professionisti, cioè la tendenza di non far crescere il fatturato in prossimità della soglia massima di 65.000 euro o 100.000 euro affinché tale fatturato non debba essere tassato con aliquote superiori al 15 per cento;

10) prevedere un doppio sistema premiale per chi incrementa il proprio reddito dichiarato: drastica riduzione della tassazione (pari al 15 per cento) e fissazione di un limite (+10 per cento annuo) che permetta di evitare i controlli, ad esclusione di eventuali reati fiscali o penali.

Sottolinea, infine, che la presente proposta di legge non comporta oneri per lo Stato.

Esprime, in conclusione, la propria personale soddisfazione per l'avvio dell'*iter* parlamentare della proposta di legge e vede con favore l'abbinamento delle ulteriori proposte di legge sul tema, che potranno arricchire il dibattito. Auspica che possa essere in tal modo avviato un percorso virtuoso che porti ad una efficace e ponderata riforma dell'Irpef, della quale il Paese ha grande bisogno.

Raffaele TRANO, *presidente*, ritiene che il successo di una riforma fiscale risieda in primis nella semplificazione che tale riforma produce, soprattutto nel caso di un sistema tributario come quello italiano, che negli anni è diventato molto complesso e frammentato. In secondo luogo, tale riforma dovrebbe permettere ai contribuenti di conoscere con certezza l'ammontare reale della tassazione cui sono sotto-

posti; evidenza, a titolo di esempio, come il buon funzionamento della cedolare secca sia senz'altro riconducibile alla immediata comprensione dell'ammontare da corrispondere. Giudica positivamente anche l'introduzione di un limite di conformità presunto del reddito dichiarato, che non dà luogo ad accertamenti fiscali e, nello stesso tempo, agevola l'attività dell'Agenzia delle Entrate, riducendo l'attività di accertamento, come è noto particolarmente gravosa.

Un'ultima caratteristica, infine, dovrebbe essere quella di determinare un avvicinamento dei cittadini al fisco, che da parte sua dovrebbe smettere di considerare evasori tutti i contribuenti, sebbene – non si può non ricordarlo – nel nostro Paese il fenomeno dell'evasione fiscale è molto diffuso ed ammonterebbe a 15 miliardi di euro.

Valuta quindi positivamente la proposta di legge in discussione ed auspica che il suo esame, insieme a quello delle ulteriori iniziative legislative sulla materia, possa finalmente condurre ad una riforma organica del sistema di imposizione fiscale.

Umberto BURATTI (PD) considera l'argomento in discussione un argomento di stretta attualità; lo stesso Ministro dell'Economia ha di recente sottolineato la necessità di procedere ad una riforma del sistema fiscale italiano. Rileva tuttavia come la proposta in discussione si limiti ad alcuni parziali interventi, mentre occorrerebbe, a suo avviso, avviare una riflessione più ampia e approfondita al fine di chiarire i principi e la visione complessiva in base ai quali si intende modificare il sistema attuale, che – come notava l'ex-ministro Tremonti, intervistato recentemente dal Corriere della Sera – ha perso negli anni quella linearità che ne aveva caratterizzato l'istituzione, attraverso l'introduzione di innumerevoli regimi forfetari speciali.

Massimo UNGARO (IV) giudica positiva la discussione riguardante l'abbassamento delle aliquote a fronte dell'innalzamento

del reddito; si tratta di una ipotesi da approfondire e che non deve più essere considerata un tabù, anche alla luce dell'esperienza degli Stati Uniti, dove si è rivelata utile a far emergere il sommerso.

Si associa quindi alle considerazioni svolte dal collega Buratti, osservando come la proposta di legge in esame introduca un ulteriore regime speciale che rischia di complicare ancora di più la vita dei contribuenti.

Raffaele TRANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO.

La seduta comincia alle 13.55

Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim).

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Michele CALZOLARI, *Presidente dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Giulio CENTEMERO (LEGA) e Davide ZANICHELLI

(M5S), ai quali rispondono Michele CALZOLARI, *Presidente dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim)*, Gianluigi GUGLIOTTA, *Segretario generale dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim)* e Marco TURRINA, *Vicepresidente dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim)*.

Raffaele TRANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari (Assosim) e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM).

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vincenzo POLIDORO e Giovanni NATALI, *componenti del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Giulio CENTEMERO (LEGA) e Davide ZANICHELLI (M5S), ai quali rispondono Vincenzo POLIDORO e Giovanni NATALI, *componenti del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM)*.

Raffaele TRANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione Emittenti AIM Italia (AssoAIM) e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 e abb.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Osservazioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE

ARTICOLO	PARERE (F: favorevole; S: sfavorevole; VOP: valutazione di ordine politico)	MOTIVAZIONE
Art. 1 Sostegno al reddito degli agricoltori	Vop	<p>L'articolo in esame, al comma 1, prevede che tutte le persone fisiche, iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La disposizione ha carattere interpretativo.</p> <p>Al comma 2, viene previsto che le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.</p> <p>Il comma 3 stabilisce che il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi.</p> <p>Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.</p>

		<p>Sono infine previste modifiche al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.</p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>
<p>Art. 17 Semplificazione in materia di digitalizzazione</p>	<p>Vop</p>	<p>L'emendamento propone, tramite l'inserimento del comma 4-bis nell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD"), di escludere dall'applicazione dello stesso (il quale prevede che: «<i>La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese</i>» - cfr. il comma 1) le «<i>imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>», ossia i «<i>produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 [«prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A)»]</i>».</p> <p>Ferme le valutazioni di ordine politico, si osserva che la proposta non è formulata in modo sufficientemente chiaro, in quanto non viene precisato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se i produttori agricoli esonerati, pur non avendo l'obbligo di utilizzare "esclusivamente" le modalità telematiche, possano comunque farne uso in alternativa a quelle tradizionali; - con quali modalità le pubbliche amministrazioni adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei loro confronti.

<p>Art. 18 Disciplina della lombricoltura</p>	<p>Vop</p>	<p>La disposizione prevede che Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura prevedendo :</p> <p>a) l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;</p> <p>b) che il lombricoltore è titolato ad acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;</p> <p>c) l'articolazione, per la lombricoltura, di quanto richiesto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del DPR n. 917/1986 (TUIR), laddove prevede che sono considerate attività agricole quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali;</p> <p>d) un codice ATECO e una tabella ULA (Unità lavorative in agricoltura) specifici per l'attività in esame;</p> <p>e) un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;</p> <p>f) se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nei Registri relativi, rispettivamente, ai fabbricanti dei fertilizzanti e ai prodotti stessi, di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di poter comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.</p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>
--	-------------------	---

<p>Art. 19 Semplificazione e disciplina in materia di apicoltura</p>	<p>S (con riguardo alla non applicazione degli obblighi di tenuta dei registri di cui all'articolo 18-bis del D.P.R. n. 600/1973 agli allevatori apistici e con riguardo all'inserimento della pappa reale tra i prodotti agricoli assoggettati al regime speciale dell'agricoltura di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>L'articolo contiene diverse disposizioni, anche di natura extrafiscale, in materia di apicoltura.</p> <p>In particolare, si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 5, che inserisce le superfici destinate alla produzione primaria tra quelle sulle quali, per la vendita al dettaglio, nell'ambito dell'azienda agricola, non è richiesta la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; - il comma 6, a mente del quale l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli allevatori apistici; - il comma 7, il quale introduce sanzioni per coloro che non ottemperano agli obblighi di registrazione di inizio attività e di registrazione delle operazioni di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale; - il comma 8, il quale stabilisce che i commi 1 e 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero; - il comma 9, con il quale si intendono apportare le seguenti modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: «12-bis pappa reale o gelatina reale»; b) alla Parte III della Tabella A, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente: «16-bis. pappa reale o gelatina reale»». <p>Al riguardo, si esprime parere sfavorevole, in riferimento alla non applicazione agli allevatori apistici dell'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 18-bis del D.P.R. n. 600/1973, atteso che tale disciplina è dedicata agli imprenditori agricoli che superano i limiti del reddito agrario e, dunque, rappresenta uno strumento che consente all'Agenzia di verificare il rispetto dei limiti stessi (la tenuta di tali registri equivale al superamento dei limiti reddituali).</p>
---	---	---

		<p>Per quanto concerne poi le modifiche che, con il comma 9 dell'articolo in commento, si intendono apportare al D.P.R. n. 633 del 1972, si rappresenta quanto segue.</p> <p>Con riferimento alla proposta di aggiungere il prodotto "pappa reale" tra i prodotti agricoli soggetti al regime speciale dell'agricoltura cui applicare le percentuali di compensazione, si evidenzia che ai sensi del primo comma dell'articolo 34 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 – che trae fondamento dall'articolo 25 della sesta direttiva comunitaria n. 77/388/CEE (ora art. 296 della Direttiva 2006/112/CE) – per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici indicati nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista dall'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.</p> <p>La citata Tabella A, parte I, che comprende diverse voci specificamente attinenti alle attività agricola e ittica, ripropone essenzialmente l'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione e, pertanto, coerentemente, prevede, tra i prodotti agricoli alle cui cessioni applicare le percentuali di compensazione, il solo miele naturale.</p> <p>L'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (versione consolidata), infatti, nell'ambito della definizione di una politica agricola comune, individua i prodotti agricoli che sono elencati nel menzionato allegato I. Tra questi è riportato il miele naturale, ma non anche la pappa reale o altri prodotti apistici. Pertanto, con riferimento a tale punto, si esprime parere sfavorevole.</p> <p>Quanto alla possibilità di applicare l'aliquota del 10 per cento alle cessioni di pappa reale (o gelatina reale), si fa presente che il punto 1) dell'Allegato III della Direttiva 2006/112/CE prevede la possibilità di applicare aliquote ridotte (non inferiori al 5 per cento) in relazione ai "Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi,</p>
	Vop con osservazioni	

	Vop con osservazioni	<p><i>piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari".</i></p> <p>Ogni decisione a tal proposito comporta valutazioni di ordine politico.</p> <p>In merito, infine, alle previsioni sanzionatorie, contenute nell'articolo in commento, ferme le valutazioni di ordine politico, si segnala che per le sanzioni ipotizzate («pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro» per chiunque «contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui all'articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale», nonché «sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro» per chi «contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 19» del medesimo decreto), manca qualsiasi indicazione circa il soggetto competente ad irrogarle e a curare il relativo procedimento.</p>
<p>Art. 24 Modifica all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato</p>	Vop	<p>La disposizione prevede che all'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni (il quale, nella versione attuale, prevede che: <i>"Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca"</i>), le parole da: <i>«aiuti di Stato»</i> fino alle parole: <i>«ivi compresi gli aiuti»</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>«aiuti di Stato e agli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del reg. (UE) 1407/2013»</i>.</p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>

<p>Art. 25 Semplificazione in materia di pluriattività</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p>Il comma 1 dell'articolo 25 in esame stabilisce che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate in specifici piccoli comuni, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, una serie di lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano.</p> <p>La proposta normativa in esame, al comma 2, prevede che i lavori individuati al comma 1, al ricorrere di presupposti ivi specificati, non siano qualificati "prestazioni di servizi" ai fini fiscali e, pertanto, l'effettuazione degli stessi non determina l'assoggettamento ad imposta.</p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p> <p>Dal punto di vista tecnico, considerata la prevista irrilevanza fiscale, si segnala l'opportunità di specificare se i lavori indicati al comma 1 abbiano carattere tassativo o esemplificativo.</p>
<p>Art. 28 Semplificazioni in materia di indennità di maternità</p>	<p>Vop</p>	<p>L'articolo prevede che le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole in base all'articolo 6, comma 2, del TUIR sono ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 dello stesso decreto e non sono soggette a ritenuta alla fonte.</p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>

<p>Art. 34 Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e per promuovere le esportazioni</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p>La disposizione prevede, al comma 1, la concessione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive anche per i periodi successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (interventi antisismici e/o di riqualificazione energetica).</p> <p>Al comma 2, è disposto che il credito previsto per sostenere il <i>made in Italy</i> (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) sia fruibile anche per il periodo 2020-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le reti di imprese agricole ed agroalimentari, con riferimento alla realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e per le attività e i progetti legati alla implementazione delle esportazioni; - per le imprese che hanno sottoscritto un accordo di Filiera per il settore agroalimentare con una durata temporale di almeno 4 anni. <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p> <p>Con riguardo al disposto di cui al comma 1, occorre valutare l'opportunità della concessione di un credito d'imposta con effetto retroattivo.</p>
<p>Art. 35 Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p>L'articolo in esame, rubricato "credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta", introduce una detrazione dall'imposta lorda in relazione alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2020, per la progettazione, la realizzazione e la installazione di case in legno prefabbricate.</p> <p>Al riguardo, fermo restando che l'introduzione della detrazione in esame implica valutazioni di ordine politico, si evidenziano le seguenti criticità nella formulazione della norma.</p>

		<p>L'articolo è rubricato "credito d'imposta", ma introduce una detrazione e non un credito d'imposta. Non è altresì chiaro l'ambito soggettivo dei beneficiari, facendosi riferimento genericamente al "contribuente" (dovendosi, quindi, ritenere che l'ambito soggettivo non sia limitato alle persone fisiche) e non è chiaro se il valore massimo di 100 mila euro è da riferirsi alla spesa sostenuta o all'ammontare della detrazione. Inoltre, è previsto il rinvio a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale "sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato", al riguardo si rappresenta che sarebbe stato preferibile fare riferimento alle disposizioni applicative della misura nel suo complesso.</p>
<p>Art. 36 Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p>L'articolo, rubricato "Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno", prevede, per le imprese della filiera del legno con sede principale o unità locale nei territori montani di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 601 del 1973, che provvedano alla gestione e alla manutenzione continua dei territori medesimi, una riduzione di nove punti percentuali dell'aliquota di cui all'articolo 77 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).</p> <p>Analogo riduzione di 9 punti percentuali è prevista sulle aliquote di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'imposta del reddito delle persone fisiche attribuibile alle suddette attività.</p> <p>Fermo restando che l'introduzione dell'agevolazione in esame implica valutazioni di carattere politico, si evidenzia che occorre valutare la compatibilità della misura con la disciplina UE in materia di Aiuti di Stato.</p> <p>Si rileva, inoltre, che la rubrica della norma fa riferimento agli "sgravi contributivi", mentre il testo della stessa introduce una riduzione delle aliquote IRES e IRPEF.</p>

<p>Art. 37 Estensione del bonus verde alla realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche</p>	<p>Vop</p>	<p>L'articolo in esame intende modificare la lettera a) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di cd. bonus verde, estendendo tale bonus anche alle cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche. Sotto un profilo tecnico, non si hanno osservazioni di competenza da formulare. La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>
<p>Art. 38 Classificazione catastale fabbricati rurali</p>	<p>Vop</p>	<p>La disposizione incide sui criteri di riconoscimento del requisito di "ruralità" ai fini fiscali degli immobili ad uso abitativo. L'attuale formulazione dell'art. 9, comma 3, lettera e) del D.L. 30/12/1993, n. 557 prevede l'esclusione dal riconoscimento della "ruralità" dei fabbricati ad uso abitativo classificati nelle categorie A/1 e A/8 o aventi caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. La nuova formulazione proposta per la suddetta lettera e) mira ad escludere dalla possibilità di riconoscimento della "ruralità" solo gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La disposizione, inoltre, è volta ad allineare i criteri per escludere il riconoscimento della "ruralità" dei fabbricati ad uso abitativo con quelli già previsti per l'esclusione di determinate agevolazioni in materia di imposta di registro e di IVA.</p>
<p>Art. 40 Semplificazione in materia di fatturazione</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p>Con l'articolo in commento, si intende modificare l'articolo 34, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimendo, all'interno dello stesso, il riferimento all'ultimo periodo del precedente comma 7. In altre parole, si propone di applicare le disposizioni dell'intero comma 7 di tale articolo (a mente del quale: «I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della</p>

<p>Art. 43 Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto</p>	<p>Vop con osservazioni</p>	<p><i>fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo») «ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari».</i></p> <p>Nella sostanza, qualora il produttore agricolo abbia optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, il momento impositivo per le cessioni di prodotti agricoli e ittici alle cooperative e ai soggetti indicati nell'articolo 34, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 sarebbe sempre il versamento del relativo prezzo (e non l'ordinaria consegna dei beni se precedente).</p> <p>Al riguardo, evidenziato che la modifica proposta reca un'eccezione ai criteri individuati dall'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 sull'effettuazione delle operazioni – nonché alle disposizioni europee cui lo stesso ha dato attuazione nel nostro ordinamento – si osserva che la stessa costituisce un'agevolazione la cui concessione è rimessa alle valutazioni degli organi politici.</p> <p>L'articolo prevede l'aggiornamento, ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze, della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.</p> <p>La disposizione in commento implica valutazione di ordine politico.</p> <p>Al riguardo, si osserva che la tabella allegata al D.M. in oggetto contiene attività (quali la produzione di grappa, la produzione di vini, la produzione di sidro e altri vini a base di frutta, la lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele), per molti versi, analoghe a quelle oggetto della proposta in analisi.</p>
---	------------------------------------	---

<p>Art. 44 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986</p>	<p>Vop</p>	<p>L'articolo propone di modificare l'articolo 32, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, aggiungendo dopo le parole: «<i>l'allevamento di animali</i>», le seguenti: «<i>in proprietà o di terzi</i>».</p> <p>La proposta implica valutazioni di ordine politico.</p>
<p>Art. 45 Esonero IVA zone agricole svantaggiate</p>	<p>Vop</p>	<p>Con la disposizione in esame, si intende aggiungere all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633 del 1972, il seguente comma:</p> <p><i>“a) ai produttori agricoli di cui al comma 2 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre del 1972, con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10.000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/CEE e s.m.i., si applica il regime di esonero di cui al comma 6 del DPR 633/72”.</i></p> <p>La disposizione implica valutazioni di ordine politico.</p>
<p>Art. 46 Equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali</p>	<p>S</p>	<p>Con la disposizione in esame, si intende estendere l'aliquota IVA del 4 per cento alle operazioni aventi ad oggetto l'orzo destinato alla semina, nonché le semole di orzo.</p> <p>Secondo la disciplina vigente, l'aliquota IVA dei prodotti sopra richiamati è prevista nella misura del 10 per cento.</p> <p>In base agli articoli 98 e 99 della Direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte, <i>“unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III”</i>. Fuori dalle ipotesi sopra richiamate, in base all'articolo 110 della Direttiva, agli Stati membri è consentito continuare ad applicare un'aliquota IVA ridotta solo quando la stessa fosse già in vigore prima del 1° gennaio 1991 (cd. clausola <i>“stand still”</i>).</p>

<p>Art. 47 Disposizioni in materia di Iva sui servizi di impollinazione</p>	<p>Vop</p>	<p>L'introduzione della disposizione proposta comporterebbe, quindi, un ampliamento dell'ambito applicativo dell'aliquota del 4 per cento, non consentito dalla disciplina unionale. Al riguardo, si esprime, pertanto, parere sfavorevole.</p>
		<p>Con la norma in commento (<i>"Disposizioni in materia di Iva sui servizi di impollinazione"</i>), si intende estendere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, in misura pari al 10 per cento, al "servizio di impollinazione", tramite introduzione del n. 16-bis) nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Al riguardo, si osserva che il punto 11) dell'Allegato III della Direttiva 2006/112/CE prevede la possibilità di applicare aliquote ridotte, ai sensi dell'articolo 98 della medesima Direttiva, a <i>"cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzati per la produzione agricola (...)"</i>.</p> <p>L'introduzione della disposizione in esame implica, pertanto, valutazioni di ordine politico.</p>

OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

In merito all'articolo 23, comma 3 dello schema normativo in esame si rappresenta quanto segue. Tale disposizione prevede l'estensione del campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ricomprendendovi anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Al riguardo, si fa presente che l'impiego agevolato di carburanti in lavori agricoli, previsto dal suddetto punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, fissa aliquote di accisa ridotte per benzina (49 per cento dell'aliquota ordinaria) e gasolio (22 per cento dell'aliquota ordinaria), ed è disciplinato dal regolamento, adottato con decreto ministeriale n. 454 del 2001, che detta le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale.

Ciò posto si osserva che la disciplina in materia di reti di impresa è stata ampiamente rimaneggiata dal legislatore, il quale nei ripetuti interventi integrativi e modificativi del testo attualmente vigente, si è interessato di reti anche con specifico riferimento al settore dell'agricoltura. Infatti, con l'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014, è stata introdotta nel settore agricolo una disciplina *ad hoc*: la rete agricola.

Lo strumento contrattuale in esame risponde sostanzialmente all'esigenza di favorire i processi di aggregazione e coo-

perazione fra le imprese agricole, attraverso una fattispecie contrattuale che consente l'integrazione delle rispettive attività, anche al fine di promuovere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore, la capacità innovativa e la competitività dell'imprenditorialità agricola.

Fermo quanto precede si deve osservare che l'attuale disciplina concernente il vantaggio fiscale sui carburanti utilizzati nel settore agricolo impone che l'attività posta in essere dai soggetti che beneficiano dell'agevolazione sia riconducibile alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 oltre che, tali attività siano esercitate su fondi di cui l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità. Peraltro il meccanismo di riconoscimento dell'agevolazione in parola che avviene per il tramite degli Uffici UMA regionali (utenti motori agricoli), prevede che i predetti Uffici della regione riconoscano su istanza di parte i quantitativi di carburante ammessi a beneficio previa valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente. Di tal che, fermo restando che l'estensione di un regime di imposta agevolato, costituisce una valutazione discrezionale rimessa all'autorità politica, si ritiene che nella pratica applicazione della misura in argomento potrebbe risultare complesso individuare tra gli associati nel contratto di rete agricola che operano come un unico soggetto aggregato le caratteristiche dei singoli retisti e per l'effetto valutare per ognuno di essi la sussistenza o meno dei requisiti per accedere al beneficio in commento.